

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 10 luglio 2017.

Parere sullo schema di contratto di programma tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa ed Enav S.p.A., periodo regolatorio 2016-2019. (Delibera n. 46/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e s.m.i.;

Vista la legge 11 luglio 1977, n. 411, recante «Istituzione di una tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta»;

Visto il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, recante «Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, così come modificato dall'art. 4, comma 41, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) e dall'art. 1, comma 219, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge Stabilità 2015);

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 385, recante «Disposizioni in materia di trasporti»;

Vista la legge 20 dicembre 1995, n. 575, recante «Adezione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL)», firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e gli atti internazionali successivi, tra cui in particolare l'accordo multilaterale sui canoni di rotta;

Vista la legge 21 dicembre 1996, n. 665, concernente «Trasformazione in Ente pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale», e visto, in particolare, l'art. 2, con cui si affidano all'Ente l'organizzazione e la gestione dei servizi di assistenza al volo e dei relativi compiti, e l'art. 9, concernente il contratto di programma ed il contratto di servizio, e l'art. 1, comma 679, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge Stabilità 2016) che ha modificato il predetto art. 9;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, concernente «Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC»;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda a questo Comitato la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle Autorità di settore e la delibera CIPE 22 giugno 2000,

n. 63, che ha previsto la procedura relativa alla stipula dei contratti di programma ed il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che all'art. 36 conferma la competenza di questo Comitato, tra l'altro, in materia di contratti di programma e di atti convenzionali con particolare riguardo ai profili di finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante «Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità»;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di Monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Vista la legge 29 gennaio 2001, n. 10, recante «Disposizioni in materia di navigazione satellitare» e visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2005, concernente «Ripartizione del fondo di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 6» di detta legge;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti»;


Visto il decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, recante «Attuazione della direttiva 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonché alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese»;

Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante «Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile», convertito dalla legge 9 novembre 2004, n. 265;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, concernente «Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265», poi modificato ed integrato con il decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e visti, in particolare, gli articoli da 11-*sexies* a 11-*terdecies*, che dettano indicazioni per il settore aeroportuale, prevedendo - tra l'altro - che i coefficienti unitari di tassazione vengano determinati secondo parametri di efficientamento dei costi indicati nel contratto di programma, che deve assegnare un obiettivo di recupero della produttività in base agli specifici elementi di cui all'art. 11-*sexies*, comma 1, lettera f);

Visto il decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213, recante «Attuazione della direttiva 2003/42/CE relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile»;



Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), istituito con delibera di questo Comitato 8 maggio 1996, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/1996) e visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, con il quale si è proceduto alla riorganizzazione del NARS e che all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da parte dello stesso Nucleo, dell'applicazione - negli schemi di contratto sottoposti a questo Comitato - dei principi in materia di regolazione tariffaria relativi al settore considerato;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, recante «Attuazione della Direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo»;

Visto il regolamento (UE) della Commissione 29 luglio 2010, n. 691/2010, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete;

Visto il regolamento (UE) della Commissione 16 dicembre 2010, n. 1191/2010, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea, disciplina l'applicazione degli schemi di performance per i servizi della navigazione aerea;

Visto i regolamenti di esecuzione (UE) della Commissione 3 maggio 2013, n. 390/2013 e n. 391/2013, che istituiscono rispettivamente un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete e un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, concernente «Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale»;

Visto il decreto 22 aprile 1997, emanato dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro e recante «Approvazione del Regolamento amministrativo-contabile dell'Ente nazionale di assistenza al volo», e visti in particolare gli articoli 2 e 3;

Visto il decreto 5 maggio 1997, emanato dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, recante «Modalità per la regolarizzazione dei flussi finanziari fra EUROCONTROL e lo Stato italiano»;

Visto il decreto 27 maggio 1997, emanato dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della difesa, e recante «Approvazione dello Statuto dell'Ente nazionale di assistenza al volo» e visti in particolare gli articoli 3, 5 e 6 dello stesso;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 13 luglio 2005, recante «Disciplina delle modalità e dei tempi per l'assunzione del concreto esercizio, da parte di ENAC, delle funzioni di autorità nazionale di vigilanza e per il trasferimento in capo allo stesso ente della titolarità dei diritti tariffari, già di pertinenza di ENAV S.p.A., corrispondenti ai costi delle attività di regolazione e certificazione da trasferire a ENAC»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2008, riguardante la disciplina del trasporto aereo di Stato;

Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 296/2014), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sugli schemi di contratto di programma e di contratto di servizio per i trienni 2010-2012 e 2013-2015 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa - e ENAV S.p.A.;

Vista la decisione della Commissione 15 aprile 2016, n. 2016/599/UE che approva il Piano delle performance dal quale si desumono i costi ed unità di servizio posti alla base del calcolo delle tariffe;

Vista la proposta di cui alla nota 21 novembre 2016, n. 43662, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato dell'esame dello schema di contratto (CdS), sottoscritto tra il MIT, di concerto con il MEF, e la società ENAV S.p.A., e ha trasmesso il suddetto schema di contratto di programma completo dei relativi allegati, e la nota 11 aprile 2017 n. 1688, con la quale il MIT ha integrato la documentazione inviata;

Considerato che il NARS, in data 22 maggio 2017, ha emesso il parere n. 2/2017, pronunciandosi favorevolmente, con osservazioni e raccomandazioni, in merito allo schema di contratto e relativi allegati;

Considerato che, nelle more della definizione del Contratto di programma, l'ENAV S.p.A. ha continuato a svolgere senza soluzione di continuità la propria attività istituzionale;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del richiamato parere del NARS, e in particolare, che:

per quanto riguarda lo schema di contratto:

è composto da 24 articoli e disciplina:

i servizi della navigazione aerea e le connesse prestazioni che la Società è obbligata a fornire;

i servizi erogati a fronte di corrispettivi e i servizi in gestione a terzi;

gli obiettivi e i parametri di sicurezza e qualità dei servizi resi all'utenza;

i parametri di efficientamento dei costi e le tariffe per i servizi di navigazione aerea;

il piano di investimenti correlato con il perseguimento delle finalità istituzionali;

i rapporti con istituzioni, enti, società e organismi nazionali e internazionali che operano nel settore della navigazione aerea e dell'aviazione civile in generale;

gli obblighi di informazione, rendicontazione e trasparenza;

le attività di verifica e monitoraggio delle prestazioni previste, le sanzioni per i casi di inadempimento, nonché le ipotesi di revisione dei contenuti del contratto;

per quanto riguarda le tariffe:

sono specificate dall'art. 8 del contratto e sono suddivise in tariffe di rotta e di terminale. Le tariffe di rotta, determinate ai sensi del regolamento (UE) n. 391/2013, sono così stimate:

2016	2017	2018	2019
€ 80,08	€ 80,00	€ 79,01	€ 75,24



le tariffe di terminale sono suddivise in base ai volumi di traffico gestiti dai diversi aeroporti in tre differenti fasce tariffarie, per la fascia 1 sono determinate ai sensi dei regolamenti n. 390 e 391 del 2013; per la fascia 2, ai sensi del paragrafo 6 dell'art. 13 del suddetto regolamento n. 391, solo in parte sono determinate dal regolamento n. 391 e per la fascia 3 determinate sulla base di quanto previsto dall'allegato L al contratto. Sono così stimate:

Fascia (numero di movimenti di trasporto aereo)	Aeroporti	2016	2017 (stima)	2018 (stima)	2019 (stima)
Fascia 1 (oltre 225.000)	Roma Fiumicino	€ 200,68	€ 189,17	€ 190,01	€ 189,43
Fascia 2 (tra 70.000 e 225.000) Esenzione dal rischio traffico	Milano Malpensa, Milano Linate, Venezia Tessera, Bergamo Orio al Serio	€ 233,33	€ 210,60	€ 210,62	€ 209,41
Fascia 3 (sotto 70.000) Esenzione dal rischio traffico e dal rischio di costo	Altri aeroporti ex Allegato D	€ 260,96	€ 323,79 (come modificato)	€ 320,74 al netto dei balance € 380,64 con balance	€ 314,00 al netto dei balance € 373,30 con balance

con nota ENAC-DG del 10 gennaio 2017, n. 2341-P, la misura tariffaria di terminale proposta dall'ENAV S.p.A. per gli aeroporti di terza fascia per il 2017 è pari a € 323,79, invece di € 325,21 come previsto nell'allegato L, richiamato dall'art. 8 del contratto e che, pertanto, il predetto art. 8 dovrà essere modificato in tal senso;


sono identificati in maniera esaustiva e tassativa i voli «esonerati», cioè quelli che non consentono il recupero diretto, a carico dell'utenza, degli oneri sostenuti da ENAV S.p.A. per l'espletamento delle relative attività di assistenza alla navigazione aerea. I relativi oneri, da corrispondere alla società su base annuale, sono di seguito quantificati, come all'art. 10 dello schema di Contratto di programma:

Oneri voli esonerati					
Servizi	2016	2017	2018	2019	Totale
In rotta	€ 11.280.000	€ 11.540.000	€ 11.450.000	€ 11.120.000	€ 45.390.000
In terminale	€ 1.550.000	€ 1.450.000	€ 1.430.000	€ 1.410.000	€ 5.840.000
Totale	€ 12.830.000	€ 12.990.000	€ 12.880.000	€ 12.530.000	€ 51.230.000

per quanto riguarda il piano degli investimenti:

il volume degli investimenti 2016-2019, di cui al Piano Investimenti (allegato N), ammonta a circa 436 milioni di euro (dati in migliaia di euro), come di seguito evidenziato:

Categoria	2016	2017	2018	2019	Totale
Sistemi ATM	30.050	31.900	31.900	32.300	126.150
Procedure ATM e Spazi aerei	2.200	1.950	1.800	1.800	7.750
Sistemi e Reti di comunicazione	19.470	15.350	10.720	10.650	56.190
Sistemi e impianti di navigazione	6.400	6.700	7.000	7.300	27.400
Sistemi di sorveglianza	8.000	6.600	12.800	11.050	38.450
Infrastrutture e impianti	14.590	19.570	23.650	29.200	87.010
Sistemi per la meteorologia	4.350	4.500	4.500	4.500	17.850
Simulazione e sperimentazione	3.750	3.800	3.850	3.750	15.150
Nuovi metodi di manutenzione	1.600	1.200	600	600	4.000
Esigenze non programmabili	3.900	3.800	3.700	3.700	15.100
Security	1.400	1.400	1.400	1.250	5.450
Sistemi informativi	6.200	4.900	4.350	4.350	19.800
Servizi generali	800	800	800	800	3.200
Adeguamenti e messa a norma	3.250	3.100	3.100	3.100	12.550
Totale	105.960	105.570	110.170	114.350	436.050



qualora ENAV S.p.A. acquisisca ulteriori finanziamenti «esterni», darà luogo agli ulteriori investimenti di seguito evidenziati:

Linea strategica	Programma	2016	2017	2018	2019	Totale 2016-19
	(migliaia di euro)					
Mantenimento e miglioramento	Sistemi reti e comunicazioni	3.300	2.650			5.950
	Radar			2.500		2.500
	Ampliamenti e ristrutturazioni	600	1.500	-	300	2.400
	Nuove costruzioni	1.000	500	6.800	12.350	20.650
Innovazione tecnologica	Radar	-	-	-	1.050	1.050
	Sistemi per la meteorologia	100	-	-	-	100
Totale		5.000	4.650	9.300	13.700	32.650

per quanto riguarda il costo medio ponderato del capitale (WACC):

sono stati adottati tassi risk free differenziati per le tariffe di rotta e per quelle di terminale, ai fini del computo del suddetto WACC;

l'equity risk premium (ERP) assume valori differenziati per le tariffe di rotta e di terminale.

il parametro relativo all'aliquota fiscale considerato per la determinazione dei diversi WACC è pari al 27,5%, invece del 24% introdotto a partire dal 2017 dalla normativa italiana e che, è opportuno che il MIT, interessando ENAC in quanto autorità nazionale di vigilanza preposta, valuti l'applicazione di quanto previsto dal meccanismo di ripartizione dei costi all'art. 14 del regolamento UE n. 391/2013 in merito ai «cambiamenti imprevisti della normativa fiscale nazionale», per il recupero dell'eventuale extra remunerazione/costo nel periodo regolatorio successivo a quello in cui si è verificata la sopravvenienza.

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 10 luglio 2017, n. 3407, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Ritenuto di condividere le valutazioni del NARS e di adottare le raccomandazioni dal medesimo proposte;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 e della delibera di questo Comitato 22 giugno del 2000, n. 63, è formulato parere favorevole in ordine allo schema di contratto di programma per gli anni 2016-2019 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della difesa -

e l'ENAV S.p.A., con le osservazioni e raccomandazioni di cui al capitolo 6 del parere NARS, 22 maggio del 2017, n. 2, e che di seguito si riportano integralmente:

estendere la definizione di obiettivi di performance qualitativa, pur non vincolanti a livello europeo, anche ai 43 aeroporti di fascia 3 o, almeno, a un loro sottoinsieme significativo e individuare forme e modalità di monitoraggio del raggiungimento di tali obiettivi;

rendere disponibile agli utenti, entro un arco temporale ragionevolmente breve e comunque non superiore ai tre mesi dall'approvazione del CdP, la Carta dei servizi ENAV S.p.A. approvata dagli organi competenti;


all'art. 21, valutare l'opportunità di rendere maggiormente puntuale nella propria definizione il generico richiamo a «quanto previsto dalla regolamentazione comunitaria in materia»;

adottare nel Contratto di programma per gli aeroporti di terza fascia per l'annualità 2017 la misura tariffaria di terminale pari a € 323,79 proposta da ENAV S.p.A., in luogo di quanto previsto nel Contratto medesimo;

sottoporre al NARS e, per informativa, a questo Comitato, la proposta in merito all'individuazione dei parametri che concorrono alla determinazione dei rendimenti del capitale da considerare ai fini delle decisioni in sede europea, a partire dalle attività propedeutiche alla determinazione degli obiettivi di performance economica per il successivo periodo;

valutare, per gli aeroporti compresi nella I e II fascia, interessando ENAC, l'applicazione di quanto previsto dal meccanismo di ripartizione dei costi all'art. 14 del regolamento UE n. 391/2013 in merito ai «cambiamenti imprevisti della normativa fiscale nazionale», che consente il recupero dell'eventuale extra remunerazione/costo nel periodo regolatorio successivo a quello in cui si è verificata la sopravvenienza;

prevedere, per gli scali ricompresi nella III fascia, per i quali non vige la disciplina comunitaria bensì quella nazionale, il recupero dell'extra remunerazione conseguente all'applicazione nell'anno 2017 dell'aliquota fiscale maggiorata, con riduzione delle tariffe o del balance nell'anno 2018. Analogamente applicare per la determinazione delle tariffe dall'anno 2018 l'aliquota fiscale prevista a legislazione vigente;



dettagliare la procedura per la definizione degli obiettivi di performance riferiti al piano investimenti previsti dall'Allegato N e individuare forme e modalità di monitoraggio del raggiungimento di tali obiettivi;

specificare compiutamente l'entità e la modulazione di tutti i finanziamenti pubblici previsti per la realizzazione degli investimenti attinenti al periodo regolatorio;

adeguare il Contratto di programma prevedendo l'aggiornamento dell'art. 17 relativo agli Obblighi di informazione e rendicontazione attraverso l'inclusione del CIPE tra i destinatari del rapporto annuale sullo stato di avanzamento dei progetti;

dare seguito all'istituzione del tavolo tecnico previsto dall'art. 3 del Contratto di programma in considerazione del complessivo riassetto in corso del sistema aeroportuale nazionale conseguente al decreto del Presidente della Repubblica n. 201 del 17 settembre 2015, anche ai fini della ridefinizione delle attività di ENAV e dei relativi meccanismi di valutazione di performance e di tariffazione.

Roma, 10 luglio 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2017

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1421

17A07830

DELIBERA 10 luglio 2017.

Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno. Proroga della dichiarazione di pubblica utilità (Delibera n. 52/2008) - (CUP J62103000040009). (Delibera n. 45/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, e visti in particolare:

l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

l'art. 214, comma 2, lettere *d)* ed *f)*, in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza

sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazioni di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;

l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006;

l'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, che prevedono rispettivamente che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n. 50/2016, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, che per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente e che le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50/2016 secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163/2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni e integrazioni e visto, in particolare, l'art. 166, comma 4-*bis*, il quale dispone che il decreto di esproprio possa essere emanato entro il termine di sette anni decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera di questo Comitato che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso, e che questo Comitato possa disporre la proroga dei termini previsti dal predetto comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non superi i due anni, in deroga alle disposizioni dell'art. 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e visto l'art. 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, che prevede che la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera è efficace fino alla scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, del decreto legislativo n. 50/2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163/2006;

